

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0014535

Roma, 10 dicembre 2014

OGGETTO: Servizi di prevenzione incendi per le amministrazioni dello Stato.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, nel vigente quadro normativo, questa Direzione ritiene che anche le Amministrazioni dello Stato siano tenute al pagamento dei servizi di prevenzione incendi effettuati dal C.N.VV.F.

Poiché la richiesta di chiarimenti è stata formulata dall'amministrazione della Difesa, si richiama all'attenzione di codesta Direzione il contenuto del punto 4.3 dell'Allegato IV al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. che esclude dall'ambito di controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio le attività riconducibili ai luoghi di lavoro svolte dal Ministero della Difesa, *per le quali lo stesso Ministero provvede al controllo e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.*

Tuttavia e ferma restando l'esclusione per tutte le attività coperte da segreto di Stato, appare utile, nell'ambito della collaborazione interistituzionale, fornire ogni possibile assistenza per l'esame delle problematiche antincendio.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXXX relativo all'argomento in oggetto.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 19/12/2013 ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

“Si condivide il parere espresso dal Comando ritenendo che in base all'art.23 del D.Lgs. 139/2006 anche le Amministrazioni dello Stato siano tenute al pagamento delle tariffe di prevenzione incendi.”

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione

Parere del Comando

Con riferimento all'effettiva applicazione delle tariffe di Prevenzione Incendi alle altre Amministrazioni dello Stato, si rende necessario il presente quesito avente natura prettamente giuridica e riconducibile all'esenzione dal pagamento prevista dall'art. 1 della L. 966/1965.

Tale normativa risulta ad oggi espressamente abrogata dall'art. 35 comma 1 lett. r) del D. Lgs. n. 139/2006.

In sostituzione del citato art. 1 L. 966/1965, interveniva l'art. 23 comma 1 del summenzionato D. Lgs. 139/2006, nel quale veniva delegato al Ministro dell'Interno, di concerto col il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione tramite Decreto delle *“attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo Nazionale”*. Il comma 2 dell'art. 23 D. Lgs. n. 139/2006 prevedeva che *“l'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dall'anno precedente”*.

Il D.M. 02.03.2013* intestato come *“Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”*, richiamando l'art. 23 D. Lgs. n. 139/2006, introduceva le nuove tariffe per i servizi di Prevenzione Incendi, ponendo ulteriormente *“a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B, C), le indennità di trasferta [...]”*

Dalla lettura del combinato delle normative in esame, ed in particolare dall'ultimo D.M. citato, si suppone quindi che anche le Amministrazioni dello Stato siano tenute al pagamento delle tariffe di Prevenzione Incendi per i servizi resi dal C.N.V.V.F. Nel D.M. 02.03.2013* vengono infatti indicati quali titolari dell'obbligo di versamento delle tariffe dovute per i servizi resi, sia i privati che gli enti, categoria quest'ultima nella quale possono essere ascritte le Amministrazioni dello Stato.

Di contro, l'intestazione del D.M. 02.03.2013* pare faccia riferimento al solo aggiornamento delle tariffe dovute - art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 139/2006 - e non al richiesto Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 13 comma 1 D. Lgs. n. 139/2006. Si concretizzerebbe quindi un “vuoto” normativo in conseguenza della mancata indicazione delle tariffe rese a titolo gratuito, il quale verrebbe riempito dall'art. 36 comma 2 D. Lgs. n. 139/2006, ed in particolare dalla previsione per cui *“fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti”*. Potrebbe quindi essere rievocato

* Leggasi 02.03.2012. N.d.R.

l'abrogato art. 1 L. 966/1965, e ritenendo esenti le Amministrazioni dello Stato dal pagamento delle tariffe di Prevenzione Incendi.

Secondo lo Scrivente Comando, si dovrebbe ritenere applicabile la prima tesi in merito all'assoggettabilità di tutte le Amministrazioni dello Stato alle tariffe di Prevenzione Incendi per i servizi resi dal C.N.V.V.F.

Al fine di informare correttamente tutti gli Uffici delle Amministrazioni dello Stato presenti sul competente territorio provinciale, si richiede pertanto il parere di Codesto Spett.le Ufficio,.

Si ringrazia anticipatamente.